

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

Dott. Elena Melandri

Dott. Paola Belelli

Dott. Pierpaolo Arxarello

Bologna, 25 febbraio 2014

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Con la presente Circolare informativa vogliamo ricordarVi le prossime scadenze, in particolare quella inerente la Dichiarazione annuale Iva che, se presentata entro il 28 febbraio p.v., consente qualche vantaggio e qualche risparmio di tempo.

COMUNICAZIONE DATI IVA – DICHIARAZIONE ANNUALE IVA : SCADENZA 28.2.2014

Il 28.2.2014 scade come di consueto la presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.

Se possibile consigliamo di presentare entro questa data, anziché questa Comunicazione, la **Dichiarazione annuale Iva**. I vantaggi sono numerosi, tra gli altri una denuncia sola anziché due e la possibilità, una volta presentata, di poter compensare orizzontalmente (cioè compensare il credito Iva col debito di un altro tributo, ad es.: Inps, Ires, Irap, ecc.) il credito Iva risultante dalla Dichiarazione annuale fino all'importo di € 15.000. Per poter compensare oltre i 15.000 euro, e fino a euro 700.000, è necessario munirsi del Visto di conformità da parte di un professionista abilitato. Il modello può essere prelevato dal solito sito www.agenziaentrate.gov.it.

LA COMUNICAZIONE “POLIVALENTE”

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI DELLA BLACK LIST

Vi ricordiamo che entro il 28 febbraio 2014 occorre presentare la comunicazione delle operazioni attive e passive effettuate nel mese di gennaio 2014 con operatori residenti nei paesi della **Black list**.

La novità di quest'anno è che la Comunicazione è stata attratta nella Comunicazione cosiddetta “polivalente”, in quanto serve sia per comunicare le operazioni con paesi black list, sia per comunicare al Fisco le operazioni con San Marino, sia per lo Spesometro (cioè l'elenco Clienti / Fornitori annuale).

San Marino

San Marino da ieri 24.2.2014 è stata cancellata dall'elenco dei paesi black list (DM 12.2.14 in GU n. 45 del 24.2.14). Possiamo perciò tirare un sospiro di sollievo ed evitare per il futuro questo adempimento.

La Comunicazione Polivalente – **Quadro SE** sostituisce, attualmente, la comunicazione che, per gli acquisti da San Marino senza applicazione dell'Iva, era necessario inviare nei 5 giorni successivi all'Ag. Entrate. Con la cancellazione dall'elenco black list riteniamo da oggi non più dovuta la compilazione del quadro BL (per le cessioni) ma, in assenza di istruzioni al riguardo, dovuta la compilazione del quadro SE (per gli acquisti da San Marino senza addebito di Iva).

BLOCCO A 15.000 EURO SULL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI IRES-IRAP-IRPEF

Dall'1.1.2014 vige la nuova regola secondo la quale **non si possono più effettuare compensazioni orizzontali di crediti Ires, Irap, Irpef se superiori – per ciascun tributo – ad euro 15.000.**

Ricordiamo che la compensazione è detta “verticale” quando si compensa un credito di un'imposta con un debito della stessa imposta (es.: compensiamo il credito Ires 2013 con l'acconto Ires 2014), e detta invece “orizzontale” quando si compensa un credito di un'imposta con un debito di un'altra imposta (es.: compensiamo un credito Ires 2013 con l'acconto Irap 2014).

Nessuna limitazione è prevista per le compensazioni verticali.

AUMENTANO ANCORA LE TASSE SULLE CASE

Aumentano ancora le Imposte sulla casa, naturalmente con effetto retroattivo, soprattutto nel caso in cui si decida di affittarla. Dal 2013, quindi già dalla prossima dichiarazione, i redditi derivanti dai contratti di locazione saranno infatti **abbattuti della percentuale forfettaria del 5%** (prima era del 15%) a titolo di spese forfettarie di manutenzione.

In altre parole occorrerà pagare le imposte **sul 95% dei canoni** dichiarati in contratto (indipendentemente dalla loro riscossione), in luogo dell'usuale 85%.

Ricordiamo inoltre che esiste una disposizione borbonica secondo la quale i redditi vanno dichiarati indipendentemente dalla loro percezione, ad eccezione del caso in cui si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

Rimane invariata la deduzione forfettaria del 25% prevista per le locazioni dei fabbricati situati a Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e Burano. Viene stabilita invece nel 35% la percentuale di deduzione riconosciuta per gli immobili di interesse storico e artistico.

La legge di stabilità 2014

Ha previsto un'altra stranezza, che è comunque un aumento di tassazione, la cui logica non è di facile comprensione.

Come regola generale, gli immobili non locati pagano comunque l'IMU, la quale sostituisce l'Irpef e le addizionali locali.

Con la Legge di stabilità si è disposto con effetto già per il 2013 che gli immobili non locati e assoggettati ad IMU, se situati nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione principale, concorrono a formare la base imponibile Irpef nella misura del 50% .

Nel altri casi, invece, rimane ferma la regola generale. Pertanto l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

La cedolare secca per canoni concordati conviene di più'

La cedolare secca invece diventa un'opzione ancor più conveniente per i proprietari degli immobili, a seguito della riduzione dell'aliquota dell'imposta prevista per i contratti a canone concordato (dal 19% al 15%).

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO – SCADENZA 28.2.2014

Entro questo termine bisogna inviare a professionisti, lavoratori autonomi e agenti/rappresentanti la Certificazione delle somme corrisposte e delle ritenute operate nel corso del 2013.

Il rilascio del CUD ai dipendenti e Collaboratori nonché la Certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013 per i possessori di partecipazioni qualificate – CUPE - deve avvenire sempre entro il **28.2.2014**.

TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI: SCADENZA 16/3/2014

I soggetti obbligati a versare la tassa annuale entro il 16 marzo sono:

- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni.

Non sono tenuti al pagamento della tassa:

- le società cooperative e di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel Libro V del Codice civile;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- i consorzi che non presentano la forma di società consortili.

La tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri rappresenta un onere diverso di gestione da esporre nella voce B14 di Conto Economico.

Il parametro di riferimento per quantificare il tributo dovuto è rappresentato dall'ammontare del capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1° Gennaio 2014:

Capitale sociale o fondo di dotazione all'1.1.2014	Importo della tassa da versare
Inferiore o uguale ad Euro 516.456,90	Euro 309,87
Superiore ad Euro 516.456,90	Euro 516,46

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Il versamento della tassa dovrà essere eseguito mediante utilizzo del modello di versamento F24, indicando il codice tributo: 7085 – tassa annuale libri sociali mentre nel campo intitolato “periodo di riferimento” occorrerà indicare l’anno 2014.

In caso di società di nuova costituzione la tassa deve essere versata in data antecedente rispetto a quella in cui si presenta la dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate.

RIVENDITA DI AUTOVETTURE E FATTURAZIONE IVA 22%

Siccome prima o poi capita, vogliamo ricordarVi che in occasione della rivendita di autovetture aziendali occorre porre attenzione alla percentuale di Iva detratta all’epoca dell’acquisto perché essa, di riflesso, determinerà la percentuale di imponibile da assoggettare ad Iva all’atto della vendita dell’usato. Al momento dell’acquisto dell’auto normalmente si detrasse il 40%, tenendo anche conto della eventuale presentazione della istanza di rimborso Iva con la quale è stato possibile recuperare l’Iva fino al 40%. Ebbene, rivendendo detta auto dovremo assoggettare ad Iva la stessa percentuale – 40% - di imponibile.

Per fare un esempio, un acquisto di auto per il quale è stato detratto il 40% dell’Iva, all’atto della rivendita sconta l’assoggettamento ad Iva 22% del solo 40% del corrispettivo.

Normalmente si pattuisce con l’acquirente (di solito il Concessionario auto) un prezzo comprensivo di Iva, es. 10.000 euro complessivi, di cui un 40% da assoggettare ad Iva 22% ed un 60% escluso da Iva.

Come fare?

Il metodo più sbrigativo è quello di dividere l’importo pattuito (es.: 10.000 euro) per **2,72**.

Si ottengono € 3.676,47 che è il 40% da assoggettare ad Iva 22% (€ 808,82), per un primo totale di € 4.485,29.

La differenza a € 10.000 (€ 5.514,71) rappresenta il 60% escluso da Iva ai sensi dell’art. 30 L. 388/2000.

AFFITTI RISCOSSI PER CONTANTI? SÌ, TORNA POSSIBILE FINO A 999 EURO

Vi avevamo anticipato che dall’1.1.2014 non sarebbe più stato possibile riscuotere l’affitto di un immobile abitativo per contanti.

Ebbene anche questa disposizione è stata cancellata a distanza di appena un mese per cui è possibile oggi (del domani non v’è certezza) riscuotere/pagare per contanti il canone di affitto **fino a € 999,99**. Da € 1.000 in su permane l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, assegno).

Contributi Inps Artigiani, Commercianti, Gestione separata

Artigiani e Commercianti

L’aliquota contributiva base per l’anno 2014 è fissata al **22,20%**, tuttavia:

- permane la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- continuano ad applicarsi le aliquote agevolate (riduzione di tre punti percentuali) per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni;

Per l’anno 2014, quindi, tenendo presente che:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € **15.516**;
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € **76.718**;
- il massimale di € 76.718 riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2014, ad € 100.123;
- i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.516 annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino all’importo di € 46.031; per i redditi superiori a € 46.031 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

vi riepiloghiamo nelle seguenti tabelle le aliquote in vigore:

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

A) gestione artigiani:

REDDITO	ETA' SUPERIORE 21 ANNI – ALIQUOTA	COLLABORATORE ETA' INFERIORE 21 ANNI – ALIQUOTA
Da € 15.516 fino a € 46.031	22,20%	19,20%
Da € 46.031 fino a € 76.718 (o € 100.123 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).	23,20%	20,20%

B) gestione commercianti:

REDDITO	ETA' SUPERIORE 21 ANNI – ALIQUOTA	COLLABORATORE ETA' INFERIORE 21 ANNI – ALIQUOTA
Da € 15.516 fino a € 46.031	22,29%	19,29%
Da € 46.031 fino a € 76.718 (o € 100.123 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).	23,29%	20,29%

Come noto, l'INPS non invia più a domicilio le distinte di versamento, occorre scaricarle dal sito dell'Inps.

Scadenze versamenti

I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani commercianti devono effettuare per l'anno 2014 il versamento dei contributi dovuti sul reddito minimale (€ 15.516) calcolati direttamente dall'INPS e suddivisi in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:

- I° rata fissa: 16 maggio 2014;
- II° rata fissa: 20 agosto 2014;
- III° rata fissa: 17 novembre 2014;
- IV° rata fissa: 16 febbraio 2015.

Il versamento a saldo 2013 dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere invece effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (cioè a giugno 2014); entro le medesime date deve essere effettuato anche l'eventuale versamento a titolo di primo e secondo acconto 2014 sul reddito eccedente il minimale.

C) Gestione separata

soggetto iscritto alla gestione separata inps		Aliquota 2013	aliquota 2014
<ul style="list-style-type: none">▪ pensionato▪ iscritto ad altra gestione obbligatoria		20%	22%
non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27,72%	27,72%
	Non titolare di partita IVA, ad esempio: <ul style="list-style-type: none">▪ co.co.co. e co.co.pro.▪ associato in partecipazione▪ venditore porta a porta	27,72%	28,72%

L'INPS inoltre ha individuato in € 100.123 il massimale di reddito contributivo annuo e in € 15.516 il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

Contributi Enasarco 2014

I contributi Enasarco, da corrispondere trimestralmente, devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non pagate. Pertanto il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluenza il momento di pagamento.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (Snc, Sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa, Srl) non è previsto alcun minimale né massimale.

Agente Ditta individuale/Snc/Sas

Per il 2014 l'aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del **14,20%**. Tale aliquota va ripartita tra agente e preponente al 50%, quindi 7,10% la preponente e 7,10% l'agente.

Agente Spa o Srl

La casa mandante determina il contributo dovuto applicando un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali e non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale

Per il 2014 il contributo va calcolato come schematizzato qui di seguito:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2014	Quota preponente	Quota agente
fino a € 13.000.000,00	3,2%	2,6%	0,6%
da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,6%	1,3%	0,3%
da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,8%	0,65%	0,15%
oltre € 26.000.000,01	0,3%	0,2%	0,1%

Massimali provvigionali

Per il 2014 il massimale provvigionale è così fissato:

Agente	Massimale provvigionale 2014
Se monomandatario (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 35.000
Se plurimandatario	€ 23.000

Pertanto la contribuzione massimale annua è la seguente:

- per gli agenti **monomandatari** € 4.970 (35.000 x 14,20%);
- per gli agenti **plurimandatari** € 3.266 (23.000 x 14,20%).

Il massimale provvigionale non è frazionabile, anche se il rapporto di agenzia ha inizio o termine in corso d'anno.

Per gli agenti che operano in forma societaria il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell'atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.

Minimali contributivi

il minimale contributivo per il 2014 è il seguente:

Agente	Minimale contributivo 2014
Se monomandatario (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 834
Se plurimandatario	€ 417

Produttività

In base al principio di produttività il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigionali, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. È pertanto sufficiente la maturazione di provvigionali anche per un solo trimestre per far scattare l'obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione.

L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante

Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Frazionabilità

Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia, a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato **entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre**.

In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2014, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre di riferimento	Termine di versamento
Primo trimestre 2014	20.5.2014
Secondo trimestre 2014	20.8.2014
Terzo trimestre 2014	20.11.2014
Quarto trimestre 2014	20.2.2015

Nuove modalita' di registrazione dei contratti di locazione

Ulteriori modifiche e complicazioni per i "poveri" vessati proprietari di immobili locati.

A partire dal 3 febbraio 2014 per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti stessi, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca, si potrà utilizzare, **in luogo del modello 69, il nuovo modello RLI**, che permette anche di allegare il file del contratto. A partire dal 1° aprile 2014, poi, il modello da utilizzare sarà esclusivamente il modello RLI.

Inoltre, dal 1° febbraio 2014, le imposte connesse alla registrazione del contratto di locazione e affitto (imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo e relativi sanzioni ed interessi) potranno essere versate anche mediante il modello "*F24 versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE), in luogo del modello F23, utilizzando i codici tributo appositi. A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante il modello F24 Elide e non più con il modello F23.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti sono reperibili anche sul sito **www.studio-dott-comm.it**, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.